

Spettabile
Unione dei Comuni VALDERA
Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale per l'esercizio
della funzione di autorità competente in materia di VAS
Via Brigade Partigiane, 4
56025 – PONTEDERA (PI)
PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

Spettabile
Comune di Bientina
Servizio Area Tecnica
Piazza Vittorio Emanuele II, 53
56031 – BIENTINA (PI)
alla c.a. Arch. Giancarlo MONTANELLI
PEC: bientina@postacert.toscana.it
PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 "RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI" (PROCEDURA DI VARIANTE SEMPLIFICATA SUAP) PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.T. N. 10/2010 - Invio Distanza di Prima Approssimazione ai sensi del D.M. 29.05.2008.

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 15 luglio 2025 siamo con la presente a fornirVi la Distanza di Prima Approssimazione determinata con il procedimento semplificato descritto al paragrafo 5.1.3 del documento allegato al D.M. 29.05.2008 per l'elettrodotto presente in prossimità dell'area oggetto di procedura in Via S. Piero angolo Via Vespucci, sul territorio comunale di Bientina (PI).

Ogni nuovo insediamento o edificio, o la ristrutturazione con variazioni di volumetria e/o di uso di un fabbricato esistente, dovrà necessariamente risultare compatibile con gli elettrodotti già esistenti sul territorio. In particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di sicurezza, di distanze dai conduttori elettrici, e di campi elettrici e magnetici, di seguito specificata:

- D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (G.U. 30 aprile 2008, n° 101, S.O. n° 108) e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n° 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- Legge n° 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n° 55 del 7.5.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici;
- DPCM dell'8 luglio 2003 [in G.U. n° 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

La progettazione di nuovi insediamenti o edifici dovrà tenere conto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

I terreni attraversati dalle linee elettriche sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa.

Eventuali modifiche dei livelli del terreno e la piantumazione di essenze arboree non dovranno interessare in alcun modo le aree asservite.

L'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione e la messa a dimora di piante fuori fascia asservita, dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. n° 449 del 21 marzo 1988, e sue successive modifiche e integrazioni, dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori), e dal D.lgs. n° 81 del 09 aprile 2008.

Le opere in prossimità degli elettrodotti non potranno essere destinate a deposito o stoccaggio di materiale infiammabile, esplosivo, di oli minerali o gas a distanze inferiori a quelle previste dalla legge, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio delle linee elettriche.

Precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra che possono essere soggetti a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con l'elettrodotto.

Segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D.lgs. n° 81 del 09.04.2008) sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n° 156, S.O. n° 160 e relativi allegati), riportiamo di seguito la tabella con indicate le estensione della Distanza di prima approssimazione (Dpa) rispetto alla proiezione del centro linea, determinata secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al citato decreto.

Tensione nominale (kV)	Denominazione	N°	Tipo palificazione ST/DT	Dpa SX metri	Dpa DX metri
380	Marginone - Acciaiolo	326 - 327	doppia terna	84	84

Evidenziamo che per la valutazione di situazioni specifiche in prossimità di angoli di deviazione, parallelismi e incroci di elettrodotti, dovrà essere richiesto il calcolo delle Aree di Prima Approssimazione per i casi complessi, come previsto al paragrafo 5.1.4 del medesimo decreto.

Restando a disposizione per chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile Unità Impianti Firenze
Dipartimento Trasmissione Centro Nord
Ing. Andrea SCIORPES